

5.2.3 Gli indici di equilibrio

(Tab. 4EQ P)

Il margine corrente, che rappresenta il saldo tra le entrate e le spese destinate al mantenimento dell'Ente, nel 2011 ha segno positivo con un *plus* delle entrate, rispetto alle spese, del 26,81%.

Il suo andamento, rispetto all'anno precedente, è crescente.

L'equilibrio economico-finanziario corrente, che rappresenta il saldo sopraindicato con l'aggravio dell'onere per la quota capitale di prestiti in rimborso ed assume valenza economica, ha segno positivo per un valore pari al 5,91% delle entrate correnti.

Il suo andamento, rispetto al 2010, è in evidente crescita.

Il margine del conto capitale, che rappresenta il saldo tra le entrate (escluso l'indebitamento) destinate agli investimenti e la spesa per gli investimenti stessi, ha segno negativo per un valore pari al 39,37% della spesa.

L'equilibrio del conto capitale, che rappresenta il saldo appena sopra indicato migliorato del dato dell'entrata per ricorso a prestiti, è di segno negativo per un valore assoluto abbastanza significativo.

Il suo andamento, rispetto all'anno 2010, è in regressione del dato assoluto ed esprime il ricorso a risorse da destinare agli investimenti diverse dalle entrate in conto capitale.

Il risultato di gestione, che rappresenta il saldo tra le entrate complessive e le spese complessive della gestione di competenza, ma anche il saldo tra l'equilibrio corrente e quello in conto capitale, ha segno positivo per un valore pari al 0.02% del totale delle entrate, anche qui in miglioramento rispetto al 2010 invertendo il segno del saldo.

L'equilibrio finanziario di gestione, che si determina utilizzando gli stessi dati delle entrate e spese complessive, indica, attraverso un dato sintetico percentuale, il rapporto delle entrate complessive rispetto alle corrispondenti spese.

Il valore di 100,02 dà la misura, rispetto al valore 100, della dimensione della distanza delle prime rispetto alle seconde.

L'andamento, così come per l'indice di equilibrio che precede, è in lieve incremento.

Esso, comunque, va apprezzato nella diversità di valore degli equilibri corrente e in conto capitale che lo determinano.

L'equilibrio finanziario delle entrate e spese finali, simile per la costruzione dell'indice a quello appena sopra riferito, ma con le entrate e spese complessive depurate, rispettivamente, della parte proveniente dal ricorso a mutui e prestiti e della quota capitale in

rimborso degli stessi, indica, con il valore di 103,12, l'entità relativa delle entrate finali rispetto alle spese finali.

Il valore appena riferito, superiore a quello di 100,02 del precedente indice di equilibrio, sta ad indicare che l'entrata per nuovo indebitamento è inferiore alla spesa per rimborso della quota capitale dei prestiti pregressi, con rilevazione, quindi, di un andamento in diminuzione, anche se limitata, dello *stock* del debito.

Il saldo complessivo del risultato di amministrazione, che misura la differenza tra tutti i risultati in avanzo e in disavanzo della gestione nel suo complesso (competenza e residui), è di segno positivo coerentemente al risultato di gestione.

Il *plus* dell'attivo finanziario (fondo cassa+residui attivi) sui residui passivi è dell'8,31% e misura l'equilibrio finanziario di amministrazione. Va tenuto in debito conto che la parte effettivamente risparmiata e disponibile (fondi non vincolati) è rappresentata soltanto dal 45,12%.

Nel confronto con l'anno 2010, i dati mostrano un andamento in lieve crescita, con un incremento di poco meno di un punto percentuale.

I dati appena esposti, sicuramente di interesse in una visione complessiva della finanza delle Province, in quanto mediane situazioni le più diverse ed a volte opposte, delle varie realtà dei singoli Enti, necessitano di una fondamentale disaggregazione: quella degli Enti con risultato economico-finanziario positivo, espressione di una capacità strutturale di far fronte con le entrate correnti al finanziamento delle spese correnti (di mantenimento dell'ente) ed al rimborso delle quote in scadenza dei prestiti contratti, e quella degli Enti che, invece, utilizzano a tal fine risorse non strutturali, o addirittura, cadono in disavanzo di amministrazione.

La predetta distinzione, in netto miglioramento rispetto al 2010, rileva 90 Province con indice positivo a fronte delle rimanenti 17 con indice negativo.

I primi Enti (Tab.: 5EQP positivo), oltre a dati migliori negli indici del margine corrente e del risultato di amministrazione, già positivi nel dato medio nazionale e oltreché con indice, ovviamente, positivo dell'equilibrio economico-finanziario, mostrano, a differenza dei secondi, ovviamente con il predetto indice negativo, un risultato di gestione sì di segno positivo sia pure in minima misura da ascrivere non ad una sufficienza delle entrate a far fronte alle spese che, però, va apprezzato tenendo conto del minore ricorso all'indebitamento, quale emerge dal valore dell'indice di equilibrio del conto capitale, che cresce in valore assoluto con segno negativo, a comprova dell'utilizzo per gli investimenti di consistenti risparmi realizzati nella gestione di parte corrente.

Di converso, i secondi (Tab.: 6EQP negativo) mostrano lo stesso indice del risultato di gestione con uguale segno negativo che però trova causa, per buona parte, nello squilibrio della parte corrente.

Tab. 4EQ P

Equilibrio economico-finanziario

in migliaia di euro

Titolo	Acc. c/comp.		Var. %	Comp. % 2011		Imp. c/comp.		Var. %	Comp. % 2011.
	2010	2011				2010	2011		
I	4.868.585	5.272.481	8,30	85,99	d) Spese correnti titolo I	9.160.438	8.633.102	-5,76	75,80
II	4.378.027	3.781.860	-13,62	11,18	e) Spese in c/capitale titolo II dep. Int. X	3.226.552	2.101.501	-34,87	18,45
III	764.742	741.407	-3,05	2,82	spese finali (d+e)	12.386.990	10.734.603	-13,34	
a) Totale entrate correnti	10.011.353	9.795.748	-2,15	100,00	f) Rimborso prestiti titolo III dep. Int. I	638.365	654.086	2,46	5,74
b) entrate c/capitale titolo IV dep. ctg. VI	2.082.285	1.274.032	-38,82		Totale spese (d+e+f)	13.025.355	11.388.690	-12,57	100,00
Entrate finali (a+b)	12.093.638	11.069.780	-8,47						
c) accensione prestiti titolo V dep. ctg. I	572.387	321.614	-43,81						
Totale entrate (a+b+c)	12.666.026	11.391.393	-10,06						

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Sirtel

in migliaia di euro

Equilibri di bilancio		
	2010	2011
Margine corrente (1)	850.915	1.162.646
Equilibrio economico finanziario (2)	212.550	508.560
Margine c/capitale (3)	-1.144.267	-827.469
Equilibrio c/capitale (4)	-571.880	-505.856
Risultato di gestione (5)	-359.330	2.704
Equilibrio finanziario di gestione (6)	97,24	100,02
Eq. fin.rio entr.finali/spese finali (7)	97,63	103,12
Risultato di Amministrazione (8)	1.207.994	1.609.936
Eq. Fin. Amm.ne.:Attivo fin.rio/res.pass. (9)	105,81	108,31
Risultato Amm.ne:Fondi Non Vinc./Avanzo (10)	44,64	45,12
Numero Enti	107	107

1) = a - d; 2) = a-(d+f); 3) = (b-e); 4) = (b+c) -e; 5) = Totale entrate - Totale spese; 6)=Totale entrate x 100/totale spese; 7) entrate finali x100/spese finali; 8)= Fondo cassa + residui attivi - residui passivi; 9) Fondo cassa + residui attivi x100/residui passivi; 10)= Fondo non vincolato x100/Risultato di amm.ne. Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Sirtel

Tab. 5EQ P

Equilibrio economico- finanziario. Risultati positivi

in migliaia di euro

Titolo	Acc. c/comp.		Var. %	Comp. % 2011			Imp. c/comp.		Var. %	Comp. % 2011
	2010	2011					2010	2011		
I	2.565.247	4.762.044	85,64	85,88		d) Spese correnti titolo I	4.830.288	7.535.259	56,00	75,40
II	2.403.148	3.212.533	33,68	11,29		e) Spese in c/ capitale titolo II dep. Int. X	1.756.885	1.910.686	8,75	19,12
III	434.994	647.630	48,88	2,83		spese finali (d+e)	6.587.173	9.445.945	43,40	
a) Totale entrate correnti	5.403.389	8.622.207	59,57	100,00		f) Rimborso prestiti titolo III dep. Int. I	270.237	547.379	102,56	5,48
b) entrate c/ capitale titolo IV dep. ctg. VI	1.096.037	1.133.262	3,40			Totale spese (d+e+f)	6.857.410	9.993.324	45,73	100,00
Entrate finali (a+b)	6.499.426	9.755.469	50,10							
c) accensione prestiti titolo V dep. ctg. I	276.625	284.424	2,82							
Totale entrate (a+b+c)	6.776.051	10.039.893	48,17							

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Sirtel

in migliaia di euro

Equilibri di bilancio		
	2010	2011
Margine corrente (1)	573.101	1.086.948
Equilibrio economico finanziario (2)	302.864	539.569
Margine c/capitale (3)	-660.848	-777.423
Equilibrio c/capitale (4)	-384.223	-493.000
Risultato di gestione (5)	-81.359	46.569
Equilibrio finanziario di gestione (6)	98,81	100,47
Eq. fin.rio entr.finali/spese finali (7)	98,67	103,28
Risultato di Amministrazione (8)	860.481	1.512.626
Eq. Fin. Amm.ne.:Attivo fin.rio/res.pass. (9)	107,99	108,75
Risultato Amm.ne:Fondi Non Vinc./Avanzo (10)	48,59	45,83
Numero Enti	63	90

1) = a - d; 2) = a-(d+f); 3) = (b-e); 4) = (b+c) -e; 5) = Totale entrate - Totale spese; 6)=Totale entrate x 100/totale spese; 7) entrate finali x100/spese finali; 8)= Fondo cassa + residui attivi - residui passivi; 9) Fondo cassa + residui attivi x100/residui passivi; 10)= Fondo non vincolato x100/Risultato di amm.ne. Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Sirtel

Tab.6 EQ P

Equilibrio economico- finanziario. Risultati negativi

in migliaia di euro

Titolo	Acc. c/comp.		Var. %	Comp. % 2011		Imp. c/comp.		Var. %	Comp. % 2011
	2010	2011				2010	2011		
I	2.303.337	510.437	-77,84	86,83	d) Spese correnti titolo I	4.330.150	1.097.843	-74,65	78,68
II	1.974.879	569.327	-71,17	10,42	e) Spese in c/capitale titolo II dep. Int. X	1.469.667	190.816	-87,02	13,67
III	329.748	93.777	-71,56	2,75	spese finali (d+e)	5.799.817	1.288.658	-77,78	
a) Totale entrate correnti	4.607.964	1.173.541	-74,53	100,00	f) Rimborso prestiti titolo III dep. Int. I	368.128	106.707	-71,01	7,65
b) entrate c/capitale titolo IV dep. ctg. VI	986.248	140.770	-85,73		Totale spese (d+e+f)	6.167.945	1.395.365	-77,38	100,00
Entrate finali (a+b)	5.594.212	1.314.311	-76,51						
c) accensione prestiti titolo V dep. ctg. I	295.762	37.190	-87,43						
Totale entrate (a+b+c)	5.889.975	1.351.500	-77,05						

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Sirtel

in migliaia di euro

Equilibri di bilancio		
	2010	2011
Margine corrente (1)	277.814	75.698
Equilibrio economico finanziario (2)	-90.314	-31.009
Margine c/capitale (3)	-483.419	-50.046
Equilibrio c/capitale (4)	-187.657	-12.856
Risultato di gestione (5)	-277.971	-43.865
Equilibrio finanziario di gestione (6)	95,49	96,86
Eq. fin.rio entr.finali/spese finali (7)	96,45	101,99
Risultato di Amministrazione (8)	347.513	97.310
Eq. Fin. Amm.ne.:Attivo fin.rio/res.pass. (9)	103,46	104,69
Risultato Amm.ne:Fondi Non Vinc./Avanzo (10)	34,86	34,06
Numero Enti	44	17

1) = a - d; 2) = a-(d+f); 3) = (b-e); 4) = (b+c) -e; 5) = Totale entrate - Totale spese; 6)=Totale entrate x 100/totale spese; 7) entrate finali x100/spese finali; 8)= Fondo cassa + residui attivi - residui passivi; 9) Fondo cassa + residui attivi x100/residui passivi; 10)= Fondo non vincolato x100/Risultato di amm.ne. Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Sirtel

Le suesposte considerazioni, riguardanti i vari indici di equilibrio, trovano conferma anche nelle aggregazioni per macroaree dove può rilevarsi, peraltro, un diverso grado di concentrazione di Enti nell'uno o nell'altro sottoinsieme.

Tab. 7EQ P**Province: equilibrio economico finanziario ripartito per Regioni e aree geografiche***importi in migliaia di euro*

Zona	Regione	Var. %	Equilibrio Economico Finanziario 2010	Equilibrio Economico Finanziario 2011	Numero Enti
Nord Ovest	Piemonte	-121,53	-13.940	3.001	8
	Lombardia	61.933,95	133	82.240	12
	Liguria	7,48	5.192	5.581	4
	Totale	-1154,20	-8.615	90.821	24
Nord Est	Veneto	833,59	4.662	43.521	7
	Friuli Venezia Giulia	15,56	6.325	7.309	4
	Emilia Romagna	376,82	11.666	55.626	9
	Totale	369,95	22.653	106.456	20
Centro	Toscana	156,75	11.196	28.747	10
	Umbria	-21,82	6.563	5.131	2
	Marche	-101,40	-2.599	36	5
	Lazio	234,03	14.960	49.971	5
	Totale	178,50	30.121	83.886	22
Sud	Abruzzo	631,43	2.116	15.477	4
	Molise	-45,21	-860	-471	2
	Campania	12,90	103.576	116.940	5
	Puglia	-18,04	22.968	18.824	6
	Basilicata	-27,84	4.835	3.489	2
	Calabria	121,38	7.347	16.266	5
	Totale	21,82	139.983	170.525	24
Isole	Sicilia	349,01	7.566	33.972	9
	Sardegna	9,87	20.843	22.900	8
	Totale	100,19	28.409	56.872	17
Totale		139,27	212.550	508.560	107

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Sirtel

Così, si rileva con evidenza che le Province del Nord Ovest sono presenti nei due ambiti con 19 Enti positivi e 5 Enti negativi, similmente a Nord Est e Centro; nell'Area Sud-Isole, complessivamente considerate, la quasi totalità delle Province, appartengono agli Enti con indici positivi.

Tab. 8 EQ P

Enti con risultato equilibrio finanziario positivo o in pareggio.
Ripartizione per Aree geografiche

Zona	2010		2011	
	N. Enti	Popolazione esaminata	N. Enti	Popolazione esaminata
Nord Ovest	11	6.354.402	19	14.186.039
Nord Est	10	4.706.840	18	9.506.391
Centro	15	4.867.381	18	11.004.821
Sud	16	10.579.238	21	13.115.522
Isole	11	4.530.555	14	5.672.272
Totale	63	31.038.416	90	53.485.045

Tab. 9 EQ

Enti con risultato equilibrio finanziario negativo. Ripartizione per Aree geografiche

Zona	2010		2011	
	N. Enti	Popolazione esaminata	N. Enti	Popolazione esaminata
Nord Ovest	13	9.637.443	5	1.805.806
Nord Est	10	5.899.240	2	1.099.689
Centro	7	7.082.941	4	945.501
Sud	8	3.607.135	3	1.070.851
Isole	6	2.195.931	3	1.054.214
Totale complessivo	44	28.422.690	17	5.976.061

Tab. 10 EQ P

Province Riscossioni e Pagamenti 2010-2011. Tabella di sintesi

Area: Italia		2010			2011		
Titolo Entrate	Riscossioni conto residui / Accertamenti conto residui %	Riscossioni conto competenza / Accertamenti conto competenza %	Riscossioni totali / Accertamenti totali %	Riscossioni conto residui / Accertamenti conto residui %	Riscossioni conto competenza / Accertamenti conto competenza %	Riscossioni totali / Accertamenti totali %	
TITOLO I - Entrate Tributarie	66,14	90,35	88,32	57,30	91,94	88,34	
TITOLO II - Entrate Derivanti da contributi e trasferimenti correnti	22,41	63,56	39,77	25,04	65,05	40,66	
TITOLO III - Entrate Extratributarie	34,87	64,19	52,25	30,27	63,47	49,09	
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	18,73	29,22	21,45	14,95	39,79	19,37	
TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti	22,38	13,68	20,61	22,70	39,40	25,20	
TITOLO VI - Entrate da servizi per conto terzi	15,68	89,89	70,27	21,40	94,04	71,93	
Totale	22,32	66,92	42,83	21,81	74,52	44,56	

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Sirtel

Area: Italia		2010			2011		
Titolo Spesa	Pagamenti conto residui / Impegni conto residui %	Pagamenti conto competenza / Impegni conto competenza %	Pagamenti totali / Impegni totali %	Pagamenti conto residui / Impegni conto residui %	Pagamenti conto competenza / Impegni conto competenza %	Pagamenti totali / Impegni totali %	
TITOLO I - Spese Correnti	43,35	66,82	57,88	45,36	67,96	58,97	
TITOLO II - Spese in conto capitale	17,64	15,97	17,30	16,64	18,03	16,85	
TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti	43,12	97,39	94,69	31,45	96,98	93,79	
TITOLO IV - Spese per servizi per conto terzi	36,75	81,45	67,62	33,92	85,81	68,28	
Totale	25,54	56,86	38,80	25,47	61,64	39,65	

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Sirtel

Tab.11 EQ P
Residui attivi e passivi 2010

Residui Attivi – 2011

importi in migliaia di euro

Area: Italia	a	b		c	d		e	f	
Titolo Entrate	Residui Iniziali (Residui)	Variazioni Riaccert. Residui	b/a	Accertamenti (Residui)	Riscossioni (Residui)	d/c	Residui Finali da Residui	Residui finali (Totale)	f/a
TITOLO I	621.005	8.567	1,38	612.438	350.919	57,30	261.519	686.252	110,51
TITOLO II	6.251.091	345.157	5,52	5.905.934	1.478.591	25,04	4.427.343	5.749.193	91,97
TITOLO III	616.372	50.029	8,12	566.343	171.410	30,27	394.933	665.797	108,02
Totale	7.488.469	403.754	5,39	7.084.715	2.000.920	28,24	5.083.794	7.101.242	94,83
TITOLO IV	7.216.308	319.717	4,43	6.896.592	1.030.786	14,95	5.865.806	6.765.087	93,75
TITOLO V	2.319.397	131.503	5,67	2.187.894	496.666	22,70	1.691.228	1.924.453	82,97
Totale	9.535.705	451.220	4,73	9.084.485	1.527.452	16,81	7.557.033	8.689.540	91,13
TITOLO VI	424.906	31.316	7,37	393.590	84.232	21,40	309.358	362.970	85,42
Totale	17.449.080	886.290	5,08	16.562.790	3.612.604	21,81	12.950.186	16.153.751	92,58

b = a-c c = d+e f = e+c

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Sirtel

Residui Passivi – 2011

importi in migliaia di euro

Area: Italia	a	b		c	d		e	f	
Titolo Entrate	Residui Iniziali (Residui)	Variazioni Riaccert. Residui	b/a	Impegni (Residui)	Pagamenti (Residui)	d/c	Residui Finali da Residui	Residui finali (Totale)	f/a
TITOLO I	6.235.820	532.955	8,55	5.702.865	2.586.863	45,36	3.116.003	5.881.847	94,32
TITOLO II	14.043.439	727.710	5,18	13.315.729	2.216.317	16,64	11.099.412	13.009.507	92,64
TITOLO III	36.891	223	0,60	36.668	11.533	31,45	25.136	46.799	126,86
Totale	20.316.150	1.260.887	6,21	19.055.263	4.814.712	25,27	14.240.551	18.938.154	93,22
TITOLO IV	492.663	33.812	6,86	458.851	155.645	33,92	303.206	430.881	87,46
Totale	20.808.813	1.294.700	6,22	19.514.114	4.970.357	25,47	14.543.757	19.369.035	93,08

b = a-c c = d+e f = e+c

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Sirtel

Tab. 12 EQ P

Province. Accertamenti e Riscossioni di competenza – 2011

importi in migliaia di euro

Area: Italia	A	B	B/A	C
Titolo Entrate	Accertamenti (Competenza)	Riscossioni (Competenza)		Differenza Accertamenti Riscossioni
TITOLO I	5.272.481	4.847.748	91,94%	424.733
TITOLO II	3.781.860	2.460.009	65,05%	1.321.850
TITOLO III	741.407	470.542	63,47%	270.864
Totale	9.795.748	7.778.300	79,40%	2.017.448
TITOLO IV	1.493.523	594.241	39,79%	899.281
TITOLO V	384.880	151.655	39,40%	233.225
Totale	1.878.403	745.896	39,71%	1.132.506
TITOLO VI	899.535	845.924	94,04%	53.612
TOTALE	12.573.686	9.370.120	74,52%	3.203.566

C = A-B

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati SIRTREL

Province - Impegni e Pagamenti di competenza 2011

importi in migliaia di euro

Area: Italia	A	B	B/A	C
Titolo Spesa	Impegni (Competenza)	Pagamenti (Competenza)		Differenza Impegni Pagamenti
TITOLO I	8.633.102	5.867.258	67,96	2.765.845
TITOLO II	2.330.162	420.067	18,03	1.910.095
TITOLO III	717.352	695.689	96,98	21.664
Totale	11.680.616	6.983.013	59,78	4.697.603
TITOLO IV	899.535	771.860	85,81	127.675
Totale	12.580.151	7.754.874	61,64	4.825.278

C = A-B

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Sirtel

Tab. 14 EQ P

Province - Residui attivi e passivi 2010
Residui Attivi - 2010

importi in migliaia di euro

Area: Italia	a	b		c	d		e	f	
Titolo Entrate	Residui Iniziali (Residui)	Variazioni Riaccertamento Residui	b/a	Accertamenti (Residui)	Riscossioni (Residui)	d/c	Residui Finali da Residui	Residui finali (Totale)	f/a
TITOLO I	470.322	24.114	5,13	446.207	295.105	66,14	151.103	621.005	132,04
TITOLO II	6.141.107	140.066	2,28	6.001.041	1.345.125	22,41	4.655.916	6.251.091	101,79
TITOLO III	566.625	40.655	7,17	525.970	183.415	34,87	342.554	616.372	108,78
Totale	7.178.053	204.835	2,85	6.973.218	1.823.645	26,15	5.149.574	7.488.469	104,32
TITOLO IV	7.056.004	251.108	3,56	6.804.896	1.274.588	18,73	5.530.308	7.216.308	102,27
TITOLO V	2.433.493	105.773	4,35	2.327.720	521.054	22,38	1.806.666	2.319.397	95,31
Totale	9.489.497	356.882	3,76	9.132.616	1.795.642	19,66	7.336.974	9.535.705	100,49
TITOLO VI	393.635	15.756	4,00	377.879	59.252	15,68	318.628	424.908	107,94
Totale	17.061.186	577.472	3,38	16.483.714	3.678.538	22,32	12.805.176	17.449.081	102,27

b = a-c c = d+e f = e+c

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Sirtel

Residui Passivi - 2010

importi in migliaia di euro

Area: Italia	a	b		c	d		e	f	
Titolo Entrate	Residui Iniziali (Residui)	Variazioni Riaccertamento Residui	b/a	Accertamenti (Residui)	Riscossioni (Residui)	d/c	Residui Finali da Residui	Residui finali (Totale)	f/a
TITOLO I	5.986.781	344.030	5,75	5.642.751	2.445.972	43,35	3.196.779	6.235.820	104,16
TITOLO II	14.021.438	559.317	3,99	13.462.121	2.375.307	17,64	11.086.814	14.043.439	100,16
TITOLO III	34.927	386	1,10	34.541	14.893	43,12	19.648	36.891	105,62
Totale	20.043.145	903.732	4,51	19.139.413	4.836.171	25,27	14.303.241	20.316.150	101,36
TITOLO IV	484.145	13.279	2,74	470.866	173.060	36,75	297.806	492.663	101,76
Totale	20.527.291	917.012	4,47	19.610.279	5.009.232	25,54	14.601.047	20.808.813	101,37

b = a-c c = d+e f = e+c

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Sirtel

Tab. 15 EQ P

Province - Accertamenti e Riscossioni di competenza – 2010

importi in migliaia di euro

Area: Italia	A	B	B/A	C
Titolo Entrate	Accertamenti (Competenza)	Riscossioni (Competenza)		Differenza Accertamenti Riscossioni
TITOLO I	4.868.585	4.398.682	90,35	469.902
TITOLO II	4.378.027	2.782.852	63,56	1.595.175
TITOLO III	764.742	490.924	64,19	273.818
Totale	10.011.353	7.672.458	76,64	2.338.895
TITOLO IV	2.382.174	696.174	29,22	1.686.000
TITOLO V	593.983	81.252	13,68	512.731
Totale	2.976.157	777.426	26,12	2.198.731
TITOLO VI	1.051.109	944.829	89,89	106.280
TOTALE	14.038.619	9.394.713	66,92	4.643.906

C = A-B

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Sirtel

Province - Impegni e Pagamenti di competenza 2010

importi in migliaia di euro

Area: Italia	A	B	B/A	C
Titolo Spesa	Impegni (Competenza)	Pagamenti (Competenza)		Differenza Impegni Pagamenti
TITOLO I	9.160.438	6.121.397	66,82	3.039.041
TITOLO II	3.518.469	561.845	15,97	2.956.625
TITOLO III	659.961	642.718	97,39	17.243
Totale	13.338.868	7.325.959	54,92	6.012.909
TITOLO IV	1.050.509	855.651	81,45	194.857
Totale	14.389.377	8.181.611	56,86	6.207.766

C = A-B

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Sirtel

La situazione appena descritta riferita per l'esercizio 2011 sia ai Comuni che alle Province e riguardante i vari equilibri, può sintetizzarsi nella considerazione che i risultati sintetici espressi nei vari indici analizzati dimostrano un sostanziale assorbimento della riduzione delle risorse, sia nella gestione della competenza, adeguando il livello di spese al livello delle entrate, molto a discapito degli investimenti, sia nel mantenimento delle condizioni strutturali complessive di equilibrio, come dimostrano i dati dei risultati della gestione e quelli dell'equilibrio finanziario di gestione, nonché dell'equilibrio finanziario delle entrate e spese finali e cioè depurate della parte proveniente da mutui e prestiti.

Nelle province i risultati positivi per tutti gli equilibri sono di maggiore spessore in proporzione alle disponibilità di risorse, probabilmente in ciò agevolate dalla maggiore disponibilità di spesa non rigida.

Sia per i Comuni che per le Province, il miglioramento del numero degli Enti in equilibrio economico-finanziario rispetto al 2010 dimostra una buona sostenibilità delle spese per il mantenimento dei servizi e per far fronte agli obblighi dell'indebitamento.

Sicuramente tale situazione sconta il pesante ridimensionamento delle spese di investimento, ma incorpora anche il pesante fardello dei debiti pregressi che si compensa solo grazie al mantenimento in bilancio di una consistente mole di residui attivi, che espone a pericolo di precarietà le strutture degli equilibri.

La prospettiva della riforma del sistema contabile che neutralizzerà gli effetti dei residui attraverso il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata che consente di registrare i fatti di gestione solo alla scadenza delle obbligazioni, imporrà una più seria gestione delle partite pregresse, soprattutto per il valore che assumerà il fondo pluriennale vincolato nella costruzione degli equilibri di bilancio.

Intanto le recenti disposizioni contenute nel d.l. n. 35/2013 sui pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione, sostenuti da consistenti risorse da impiegare nel 2013 e 2014, contribuisce a preparare la strada per un alleggerimento del fardello dei debiti, senz'altro utile ad una reimpostazione delle politiche di bilancio, necessariamente più attente alle esigenze di un veridico pareggio tra le partite di entrata e spesa.

Sullo sfondo, a completamento di un percorso virtuoso, necessario a garantire non solo gli equilibri ma anche a sostenere politiche di sviluppo e promozione sociale cui sono pienamente deputati gli Enti locali, c'è la revisione della spesa che attraverso il definitivo superamento del criterio della spesa storica e con l'impostazione di una spesa fondata sui costi *standard*, realizzerà uno degli assi portanti per un sostenibile sistema di federalismo fiscale in cui il primo riscontro della responsabilità politica della pressione tributaria, sarà il livello quantitativo e qualitativo dei servizi.

6 Gli organismi partecipati dagli Enti locali

6.1 I confini dell'attività normativa

L'evoluzione normativa degli organismi partecipati dagli Enti locali si caratterizza per l'imposizione di vincoli sempre più stringenti al fenomeno della esternalizzazione dei servizi pubblici locali e delle funzioni strumentali alle attività istituzionali delle Amministrazioni locali. Il legislatore nazionale, dopo aver previsto norme a tutela della concorrenza e limitato il ricorso agli affidamenti senza il ricorso alle procedure di evidenza pubblica, ha disposto una serie di misure che conducono a una sorta di "pubblicizzazione" delle società partecipate

dagli Enti locali, che sono state assoggettate agli stessi obblighi previsti per gli Enti proprietari, ad esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati²³³.

Tali misure riguardano l'intero universo degli organismi partecipati dagli Enti locali (ivi comprese le Istituzioni, le Aziende speciali, i Consorzi, le Fondazioni/Associazioni e le Aziende per i servizi alla persona (Asp) e, in modo particolare, si concretizzano nei vincoli alla spesa di personale²³⁴ e nella soggezione alle regole del patto di stabilità interno, nell'intento di contenere i fenomeni elusivi dei vincoli di finanza pubblica²³⁵.

Tenuto conto delle frequenti ricadute negative sul bilancio degli Enti derivanti dalla gestione degli Organismi partecipati²³⁶, il legislatore ha vietato agli Enti locali di istituire Enti, Agenzie e Organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell'art. 118 Cost. (art. 9, co. 6, d.l. n. 95/2012)²³⁷ e, comunque, ha disposto la riduzione degli oneri

²³³ Cfr. la precedente relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali (C. conti, Sez. aut., 2 agosto 2012, n. 13/SEAUT/2012/FRG, pag. 147 e ss.) per la ricognizione dei provvedimenti normativi in materia di organismi partecipati, nell'ottica della razionalizzazione e del contenimento della spesa pubblica, tra cui l'art. 4, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 135, mediante il quale sono stati disciplinati i vincoli nei confronti delle società che svolgono **servizi strumentali** (considerando tali quelle che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche Amministrazioni superiore al 90%). Per le medesime società, sono state reiterate le disposizioni limitative delle assunzioni di personale già previste per l'amministrazione controllante (art. 4, commi 9 e 10, d.l. n. 95/2012). Ciò analogamente a quanto già previsto per le società che gestiscono **servizi pubblici locali**, dall'art. 18, co. 2-bis, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla l. 6 agosto 2008, n. 133 (anche sotto il profilo del patto di stabilità interno), per le società inserite dall'Istat nel conto consolidato delle pubbliche Amministrazioni, dall'art. 3-bis, d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla l. 14 settembre 2011, n. 148, aggiunto dall'art. 25, co. 1, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla l. 24 marzo 2012, n. 27 (per tutte le società affidatarie in house di servizi pubblici locali, anche se non inserite nel predetto elenco) e dall'art. 1, co. 557-bis, l. 27 dicembre 2006, n. 296, inserito dall'art. 14, co. 7, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla l. 30 luglio 2010, n. 122.

²³⁴ In vista dell'armonizzazione e del consolidamento dei conti degli Enti territoriali e dei organismi partecipati, il legislatore ha previsto, mediante l'art. 76, co. 7, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, che nel calcolo di incidenza, ai fini della determinazione del tetto del 50% oltre il quale opera il divieto assoluto di assunzione, siano incluse le spese di personale delle società partecipate, che si sommano a quelle dell'ente. Cfr. C. conti, Sez. aut., delib. n. 14/AUT/2011/QMIG, depositata il 28 dicembre 2011, secondo cui il c.d. mini-consolidamento riguarda anche le società che presentano le caratteristiche di cui all'art. 2359, co. 1, n. 1 e 2, c.c., (Società partecipate da più Enti pubblici o anche da privato se scelto con gara) purché affidatarie dirette di servizi pubblici locali, escluse le società quotate. Sul calcolo del rapporto di incidenza, ha stabilito che, in fase transitoria, "si agisce soltanto sul numeratore, ma le spese di personale della società partecipata da sommare a quelle dell'ente sono da proporzionare in base ai corrispettivi a carico dell'ente medesimo (o ai ricavi derivanti da tariffa, se presenti in luogo del corrispettivo stesso)".

La Corte costituzionale, con sentenza 7 giugno 2012 n. 148, ha ritenuto che tale disposizione rivesta natura di principio di coordinamento della finanza pubblica e, di conseguenza, non sia lesiva dell'autonomia organizzativa e finanziaria regionale

²³⁵ Al riguardo, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria generale dello Stato, con la circ. 7 febbraio 2013 n. 5, sul patto di stabilità interno 2013-2015, a pag. 62, dopo aver individuato come elusivi del patto di stabilità i "comportamenti che, pur legittimi, risultino intenzionalmente e strumentalmente finalizzati ad aggirare", ha ricompreso tra questi l'utilizzo dello strumento societario "quando spese valide ai fini del patto sono poste al di fuori del perimetro del bilancio dell'Ente per trovare evidenza in quello delle società da esso partecipate".

²³⁶ Cfr. C. conti, SS.RR., 23 maggio 2013, n. 6/SSRRCO/RCCFP/13, Rapporto 2013 sul coordinamento della finanza pubblica, pag. 239-245; id., C. conti, Sez. Lombardia, 30 gennaio 2013, n. 34/2013/COMP; id., Sez. aut., 30 giugno 2010, n. 14/AUT/2010/FRG, "Indagine sul fenomeno delle partecipazioni in Società ed altri organismi da parte di Comuni e Province".

²³⁷ Cfr. C. conti, Sez. Veneto, 15 maggio 2013, n. 124/2013/PAR, che ha richiamato l'attenzione dell'Ente sull'inammissibilità di "interpretazioni del quadro normativo di riferimento che si risolvano in soluzioni elusive dei vincoli di finanza pubblica", con riferimento al quesito concernente l'interpretazione degli artt. 9, co. 6, d.l. n. 95/2012, 113, co. 5-bis e 114, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con riferimento alla trasformazione, ex art. 2500-septies c.c., di una società a responsabilità limitata - interamente controllata dall'Ente locale e che svolge l'attività di gestione di una casa di riposo per anziani - in fondazione con finalità di solidarietà sociale, nei settori dell'assistenza

finanziari sostenuti dagli Enti proprietari in misura non inferiore al 20% (art. 9, co. 1, d.l. n. 95/2012)²³⁸. Con particolare riferimento alle società strumentali, è prevista la loro alienazione, lo scioglimento o la loro razionalizzazione/ristrutturazione (art. 4, commi 1 e 3-sexies, d.l. n. 95/2012); disposizioni che si inseriscono nella generale disciplina degli obblighi di dismissione gravanti sugli Enti proprietari, posta dall'art. 14, co. 32, d.l. n. 78/2010 e fatta salva dall'art. 9, co. 7, d.l. n. 95/2012²³⁹.

sociale e sanitaria degli anziani, con il conferimento di un immobile di proprietà dell'ente nel patrimonio della fondazione.

²³⁸ L'art. 9, co. 4, d.l. n. 95/2012, così disponeva: "Se, decorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Regioni, le Province e i Comuni non hanno dato attuazione a quanto disposto dal co. 1, gli Enti, le Agenzie e gli Organismi indicati al medesimo co. 1 sono soppressi. Sono nulli gli atti successivamente adottati dai medesimi". L'art. 49, co. 1, d.l. n. 21 giugno 2013, n. 69, ha differito il predetto termine al 31 dicembre 2013, aggiungendo che "Sono fatti salvi gli atti compiuti dagli Enti, Agenzie ed Organismi che hanno proseguito la loro attività oltre il predetto termine".

La predetta disposizione è stata cassata dal Giudice delle leggi che, con sent. cost. 24 luglio 2013, n. 236, ha ritenuto la soppressione *ex lege* non coerente con il procedimento di ricognizione previsto dai precedenti commi, oltre che foriera di porre a rischio lo svolgimento delle funzioni strumentali riconducibili agli enti locali proprietari. Con la stessa pronuncia, la Corte ha ritenuto che il divieto di costituzione di nuovi organismi, stabilito dall'art. 9, co. 6, d.l. n. 95/2012 (norma costituzionalmente legittima) debba essere interpretato alla luce dell'obiettivo di riduzione degli oneri in misura non inferiore al 20% di cui all'art. 9, co. 1 e, quindi, opera nei limiti della richiesta riduzione del 20%. Peraltro, la richiamata disposizione di cui all'art. 9, co. 1, è stata ritenuta rispettosa dell'autonomia delle Regioni e degli Enti locali (in quanto stabilisce un limite complessivo che lascia agli enti ampia libertà di allocazione delle risorse tra i diversi ambiti) e qualificata come principio di coordinamento della finanza pubblica, da cui deriva la legittimità anche dell'art. 9, co. 5, nella parte in cui prevede che le Regioni si adeguino ai principi ivi contenuti.

Cfr., inoltre, C. conti, Sez. aut., n. 13/SEAUT/2012/FRG, cit., nel quale particolare attenzione è dedicata al divieto di costituzione di nuove società e alla disciplina delle dismissioni di cui all'art. 14, co. 32, d.l. n. 78/2010, nonché alle ricadute sui bilanci degli Enti, delle operazioni di ripiano delle perdite e di ricapitalizzazione, alla luce del disposto dell'art. 6, co. 19, d.l. n. 78/2010, che ha stabilito il divieto di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, nonché di rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2447 c.c. (riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale). In materia, sono state citate le delib. delle Sezioni regionali di controllo che hanno analizzato il fenomeno, richiamando l'attenzione degli Enti sulla necessaria ponderazione degli interessi in gioco.

²³⁹ Il Giudice delle leggi, con sent. cost. 23 luglio 2013, n. 229, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni recate dall'art. 4, co. 1, 2, 3, secondo periodo, 3-sexies ed 8, d.l. n. 95/2012, nella parte in cui dettano una disciplina puntuale nei confronti delle società strumentali partecipate dalle Regioni a statuto ordinario, precludendo alle medesime la scelta di una delle possibili modalità di svolgimento dei servizi strumentali alle proprie finalità istituzionali. Restano confermate le ulteriori disposizioni poste dall'art. 4, co. 7 e da 9 a 12, d.l. n. 95/2012, riconducibili, invece alla tutela della concorrenza e all'ordinamento civile, materie, queste, di competenza esclusiva del legislatore statale.

Allo stesso tempo, la Corte, con la citata sent. cost. n. 229/2013, ha dichiarato infondata le medesime q.l.c. poste con riferimento agli organismi partecipati dalle Regioni/Province autonome e/o dagli Enti locali situati nei territori ad autonomia differenziata, nei cui confronti le disposizioni recate dall'art. 4, co. 1, 2, 3, secondo periodo, 3-sexies ed 8, d.l. n. 95/2012, sono inoperanti, in forza della clausola di salvaguardia posta dall'art. 24-bis, d.l. n. 95/2012.

Peraltro, i limiti temporali previsti per lo scioglimento e l'alienazione delle partecipazioni detenute erano stati rivisti con l'art. 49, co. 1, d.l. n. 69/2013 che, nell'intento di uniformare i termini, ha prorogato al 31 dicembre 2013 la scadenza originariamente fissata dall'art. 4, co. 1, lett. b), al 30 giugno 2013, per le sole alienazioni. La proroga riguarda anche la possibilità di ricevere affidamenti diretti di servizi dal 1° luglio 2014 (art. 4, co. 2, d.l. n. 95/2012, come modificato dall'art. 49, co. 1, d.l. n. 69/2013, che ha prorogato il termine inizialmente fissato al 1° gennaio 2014).

Cfr., inoltre, C. conti, Sez. Lombardia, 30 maggio 2013, n. 224/2013/PRSE, che ha segnalato le criticità derivanti dalla mancata applicazione delle disposizioni recate dall'art. 14, co. 32, d.l. n. 78/2010, invitando l'Ente locale a comunicare i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 148-bis, d.lgs. n. 267/2000, con riferimento all'utilizzo dello strumento societario per la gestione di un'attività in costante perdita. Al riguardo, ha osservato che "l'obiettivo di promozione economica non può certo realizzarsi sovvenzionando società in costante pluriennale perdita con un definitivo impoverimento del patrimonio comunale, specie considerato che si tratta di società la cui partecipazione deve essere dismessa. Lo stesso obiettivo, infatti, potrebbe essere perseguito con strumenti diversi (sgnavi fiscali, concessione di terreni a canoni vantaggiosi ecc. ecc.), più consoni alla natura pubblica delle risorse e senza forzature di schemi giuridici (le Società di capitali) costruiti per altre finalità".

Al riguardo, Il legislatore ha attribuito priorità assoluta al potenziamento dei controlli interni sulle partecipazioni locali, richiamando gli Enti sulle responsabilità connesse al loro ruolo di proprietari di quote azionarie.

Nel quadro del rafforzamento dei controlli sugli Enti territoriali e sui loro Organismi partecipati, l'art. 147-*quater*, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'art. 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213, ha ridisegnato il sistema dei controlli interni sulle società partecipate non quotate, i quali "sono esercitati dalle strutture proprie dell'Ente locale, che ne sono responsabili".

Il sistema è coerente con i principi di armonizzazione e di consolidamento dei bilanci pubblici di cui al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, in quanto il richiamato art. 147-*quater*, co. 4, d.lgs. n. 267/2000, stabilisce che "I risultati complessivi della gestione dell'Ente locale e delle Aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica". Tutto questo nelle more della conclusione della sperimentazione in corso (art. 36, co. 5, d.lgs. n. 118/2011) e, dunque, attivando il rafforzamento della *governance* degli Enti proprietari sugli Organismi partecipati. Tale monitoraggio è favorito dall'introduzione della c.d. circolarizzazione dei rapporti debitori e creditori tra Enti locali e Società partecipate (art. 6, co. 4, d.l. n. 95/2012)²⁴⁰.

Il potenziamento dei controlli interni si coniuga con il maggior peso delle verifiche intestate alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che, ai sensi dell'art. 148-*bis*, co. 2, d.lgs. n. 267/2000 (introdotto dall'art. 3, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221), "accertano altresì che i rendiconti degli Enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'Ente"²⁴¹.

²⁴⁰ La conciliazione dei rapporti debitori/creditori tra Enti e Organismi partecipati realizza una sorta di "parifica" dei conti del gruppo Ente locale, evitando che determinate poste possano essere iscritte come ricavi da parte della società (dissimulando perdite) quando la voce non è stata iscritta ancora nella contabilità dell'Ente (in ossequio, formale, ai limiti del patto di stabilità interno).

²⁴¹ Sul sistema dei controlli interni ed esterni in materia di Organismi partecipati, nonché sulla disciplina delle società strumentali e dei servizi pubblici locali e sul rinnovato ruolo della delibera di ricognizione sulla forma di affidamento prescelta e, allo stesso tempo, sull'esclusione dei limiti quantitativi all'affidamento diretto, mediante l'art. 34, co. 20, d.l. n. 179/2012, cfr. C. conti, Sez. aut., 5 marzo 2013, n. 7/SEZAUT/2013/FRG, pag. 101 e ss. Con riferimento al rafforzamento dei controlli previsti dall'art. 148-*bis*, co. 2, d.lgs. n. 267/2000, introdotto dall'art. 3, d.l. n. 174/2012, cfr. C. conti, Sez. Lombardia, 19 Febbraio 2013, n. 61/2013/PRSE, che ha accertato, con riferimento a una società patrimoniale operativa *in house providing*, le seguenti violazioni a carico dell'Ente socio: a) violazione del patto di stabilità per l'anno 2010 e mancata applicazione delle sanzioni conseguenti a detta violazione; b) costituzione della Società Seprio Patrimonio Servizi s.r.l. in violazione dell'art. 13, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla l. 4 agosto 2006, n. 248; c) uso improprio dello strumento societario per eludere i vincoli di finanza pubblica in materia di indebitamento, di spesa per il personale e di affidamento consulenze; d) irregolare gestione finanziaria dei flussi finanziari diretti ed indiretti del Comune verso la propria Società partecipata; e) mancato raggiungimento dell'equilibrio finanziario dell'Ente locale per iscrizione di residui attivi di difficile escussione verso la società.

In materia di limiti ai contributi degli Enti proprietari agli Organismi partecipati, cfr. C. conti, Sez. Veneto, 22 agosto 2012, n. 515/2012/PAR, secondo cui "A fini prudenziali e indipendentemente dalla fonte della provvista, il Comune dovrebbe astenersi da attività di finanziamento nei confronti delle Società partecipate qualora non abbia in concreto adottato tutti gli strumenti idonei ad un controllo approfondito della gestione operativa e finanziaria della Società partecipata, al fine di appurare se la stessa necessita, diversamente, di interventi di ricapitalizzazione (non attuabili

Il nuovo quadro dei controlli sugli Enti territoriali è stato valorizzato dalla sent. costituzionale 5 aprile 2013, n. 60, sotto il profilo dell'accresciuta effettività delle verifiche svolte dalla Corte dei conti. La loro operatività risulta potenziata dalla rinnovata attenzione verso gli obblighi di pubblicità, di trasparenza e di diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni, posta dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Infatti, il monitoraggio degli Enti territoriali sugli Organismi da essi partecipati e, di conseguenza, il controllo esterno della Corte dei conti sono favoriti dall'ampliamento della base conoscitiva, che ne costituisce indefettibile presupposto²⁴².

È interessante il livello di dettaglio delle informazioni oggetto di pubblicazione, che vanno ad evidenziare, per ciascuno degli Enti soggetti "i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'Ente e il relativo trattamento economico complessivo" (art. 22, co. 2, d.lgs. n. 33/2013)²⁴³.

In caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli Enti partecipati, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata (art. 22, co. 4, d.lgs. n. 33/2013), ferme restando le sanzioni amministrative a carico dei responsabili di tali violazione (art. 47, co. 1, d.lgs. n. 33/2013).

ovviamente con giacenze di cassa), non solo ai fini del rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa (che impone che l'Organo consiliare debba essere a conoscenza del possibile risultato finale che consegue ad un'operazione finanziaria e adottare le conseguenti decisioni) ma anche al fine di prevenire una minaccia agli equilibri finanziari dell'Ente locale".

²⁴² L'art. 22, co. 1, d.lgs. n. 33/2013 dispone che "Ciascuna Amministrazione pubblica aggiorna annualmente: a) l'elenco degli Enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla Amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'Ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate; b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate; c) l'elenco degli Enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono Enti di diritto privato in controllo pubblico gli Enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di Amministrazioni pubbliche, oppure gli Enti costituiti o vigilati da pubbliche Amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi; d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'Amministrazione e gli Enti di cui al precedente co.".

Nel campo di applicazione della norma non rientrano le società, partecipate da Amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate (art. 22, co. 6, d.lgs. n. 33/2013).

²⁴³ Aggiunge l'art. 22, co. 3, d.lgs. n. 33/2013, che "Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli Enti di cui al co. 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli Organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli artt. 14 e 15", mentre l'applicazione degli stessi principi di trasparenza è promossa dalle amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo nei confronti delle società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni, per il tramite delle società direttamente controllate (art. 22, co. 5, d.lgs. n. 33/2013).